

N. 00904/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01939/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2007, proposto da:

Vitolo Michele, Lavino Daniele, Costanzo Luigi, Noventa Andrea, Ziantoni Domenico, Mele Giovanni ed Ottaiano Domenico, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato e Monica Zecchin, , con domicilio eletto presso quest'ultima, in Mestre-Venezia, Galleria Teatro Vecchio, 15;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, nel domicilio di Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

51[^] Stormo dell'Aeronautica Militare;

per l'annullamento

del provvedimento datato 15 giugno 2007, notificato in data 5 luglio 2007, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avanzato dai ricorrenti volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità aggiuntiva ex art. 11, comma 8 del dpr 163/2002, ed il riconoscimento del recupero delle ore maggiorate in quanto svolte nei giorni festivi o non lavorativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Esercito - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti sottufficiali dell'Aeronautica militare con funzione di autisti presso il 51° storno, presentavano istanza al comandante del reparto onde ottenere la corresponsione dell'indennità aggiuntiva ex art. 11, comma 8 del dpr 163/2002 ed il riconoscimento del recupero delle ore maggiorate in quanto svolte nei giorni festivi o non lavorativi.

Al rifiuto dell'Amministrazione di corrispondere quanto richiesto, i predetti avanzano contestuale ricorso gerarchico anch'esso comunque respinto.

Avverso tale ed ulteriore diniego, i predetti spiegavano ricorso giurisdizionale affidato a tre motivi di gravame.

Il Collegio osserva, in disparte le argomentazioni al riguardo avanzate dalla difesa ricorrente, che, in realtà, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, la domanda si presenta generica e sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.

Infatti la puntuale disquisizione teorica svolta dalla difesa si limita ad una mera ricognizione normativa ma non indica, né i servizi resi, né le modalità degli stessi, né tanto meno i giorni in cui sono stati svolti tali servizi ed omette sinanche di rappresentare l'orario di servizio cui i ricorrenti erano comandati in uno con l'ordine di servizio predisposto dal comando.

Tali elementi probatori, il cui onere è da imputare ai ricorrenti, non risultano dagli atti, così che il petitum sostanziale risulta parziale e non adeguatamente supportato da sicuri e certi riscontri.

In altre parole la richiesta del ricorrente si limita ad un mero annullamento dell'atto censurato, senza, però, indicare le ragioni concrete di tali censure.

Né il Tribunale può, nel presente contesto giudiziario, operare un'attività di soccorso delle omissioni poste in essere dalla difesa.

Ne consegue, quindi, che la genericità della istanza comporta, da sempre, la inammissibilità del ricorso (Cons.St., sez. VI, 25 febbraio 1966, n.209).

Né, d'altra parte, consta dagli atti un rifiuto della p.a. all'accesso documentale nei termini sopra indicati.

In altri termini la genericità dei motivi di ricorso non è dovuto ad un fatto dell'amministrazione che, quantunque ritualmente intimata, non ha rilasciato le copie dei documenti comprovanti le richieste disattese, né risulta attivata una procedura di accesso agli atti per acquisire la prova documentale di quanto reclamato.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità della istanza.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Enrico Mattei, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)